SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
10 luglio 1986 *

Nella causa 153/85,

Carmen Trenti, in de Fraye, dipendente del Comitato economico e sociale e residente in 1050 Bruxelles, rue Africaine, 28, rappresentata dall'avvocato Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Comitato economico e sociale, rappresentato dal sig. Detlef Brüggemann, membro della direzione del personale, assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,

convenuto,

causa avente ad oggetto la concessione dell'indennità di espatrio,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 1986, ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 maggio 1985 la sig. ra Carmen Trenti, dipendente del Comitato economico e sociale, ha promosso un ricorso mirante in sostanza all'annullamento della decisione 17 agosto 1984, con la quale il Comitato economico e sociale le negava l'indennità di espatrio, nonché all'annullamento della decisione 15 febbraio 1985, dello stesso Comitato che respingeva il reclamo della ricorrente.

2 La Trenti, cittadina italiana per nascita, il 7 giugno 1978 sposava, in seconde nozze, un cittadino belga. Col matrimonio essa acquistava automaticamente la cittadinanza belga e perdeva, di conseguenza, la cittadinanza italiana. Lo scioglimento del precedente matrimonio non è tuttavia riconosciuto dal diritto italiano.

3 Con nota 3 aprile 1979, il direttore generale dell'amministrazione del Comitato economico e sociale comunicava alla ricorrente che essa aveva diritto all'indennità di espatrio per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1978, ma che detta indennità sarebbe stata soppressa dal 1° luglio 1978 dato che, in seguito alle seconde nozze, essa era divenuta cittadina belga, pur avendo avuto la possibilità di rinunciarvi a norma delle leggi belghe. Per questi motivi l'amministrazione riteneva che essa non possedesse, dalla data del secondo matrimonio, i requisiti di cui all'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto del personale. Questa disposizione stabilisce in sostanza che « al funzionario che, per matrimonio, abbia acquistato d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio », spetta l'indennità di espatrio negli stessi casi del dipendente che non abbia mai avuto questa cittadinanza.

4 Con nota 25 aprile 1984, la ricorrente pregava il segretario generale del Comitato economico e sociale di riesaminare il suo caso. A sostegno di questa richiesta, adduceva taluni problemi di natura giuridica ed amministrativa che sarebbero sorti se avesse rinunciato alla cittadinanza belga, in seguito al secondo matrimonio. Questi problemi, derivanti dal mancato riconoscimento, in diritto italiano, dello scioglimento del suo primo matrimonio, sarebbero stati tali che così si sarebbe trovata di fatto nell'impossibilità di rinunciare alla cittadinanza belga.

5 La richiesta veniva dichiarata irricevibile con decisione del segretario generale in data 17 agosto 1984, in quanto l'indennità di espatrio era stata soppressa con la decisione del 3 aprile 1979, summenzionata, che non era stata contestata tempestivamente e non era quindi ulteriormente impugnabile.

6 Dopo aver proposto un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto respinto con decisione del segretario generale in data 15 febbraio 1985, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

7 Il Comitato economico e sociale ha formulato obiezioni circa la ricevibilità del ricorso. Esso deduce che questo è diretto in realtà contro la decisione 3 aprile 1979, che non può più essere impugnata per decorrenza dei termini prescritti dagli artt. 90 e 91 dello statuto. Il fatto che l'amministrazione abbia in seguito ripetutamente riesaminato la pratica onde fornire alla ricorrente, a sua richiesta, nuovi chiarimenti, non può far decorrere un nuovo termine d'impugnazione.

8 La ricorrente ribatte che il ricorso è stato proposto tempestivamente. In proposito esso svolge due ordini di argomenti.

9 In primo luogo, essa invoca il fatto nuovo, che giustificherebbe la domanda di revisione dell'atto 3 aprile 1979. A suo parere, l'amministrazione avrebbe consul-

tato, nel febbraio del 1982, un legale il quale avrebbe concluso che l'interessata poteva, di fatto e di diritto, rinunciare all'acquisto della cittadinanza belga entro i sei mesi dal secondo matrimonio. Interpellato dalla stessa ricorrente, il legale avrebbe tuttavia ammesso, in un parere successivo del 21 marzo 1984, che la Trenti si trovava di fatto nell'impossibilità di rinunciarvi, date le conseguenze negative della rinuncia. Questo secondo parere costituirebbe un fatto nuovo atto a far nuovamente decorrere il termine d'impugnazione.

10 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la nota 3 aprile 1979 non emanava dall'autorità che ha il potere di nomina e per questo motivo non costituiva una decisione, ma una semplice informazione amministrativa. Di conseguenza, il primo atto che possa considerarsi una decisione sarebbe la comunicazione del segretario generale del Comitato economico e sociale in data 17 agosto 1984, che sarebbe stato impugnato entro il termine.

11 È opportuno ricordare a questo proposito che, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto, il dipendente può chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di adottare una decisione nei suoi confronti. Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza, questa facoltà non consente al dipendente di eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 per proporre il reclamo ed il ricorso, impugnando indirettamente, con detta domanda, una precedente decisione non tempestivamente impugnata. Ne consegue che solo l'esistenza di fatti nuovi determinanti può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una decisione non ulteriormente impugnabile.

12 Nella fattispecie, il primo atto avente natura di decisione ai sensi delle disposizioni dello statuto summenzionate è costituito dalla nota dell'amministrazione in data 3 aprile 1979. Questa ha leso la ricorrente, nel senso che poteva incidere direttamente sulla sua situazione giuridica, sopprimendo l'indennità di espatrio con effetto dal 1° luglio 1978. Essa d'altronde è stata seguita da provvedimenti di esecuzione consistenti nella cessata corresponsione di tale indennità alla detta data. Poiché questa decisione non è stata impugnata nel termine prescritto dallo statuto, è opportuno accertare se il sopraggiungere di un fatto nuovo determinante consenta la sua impugnazione dopo la scadenza del termine.

13 In proposito si deve rilevare anzitutto che non si può considerare fatto nuovo, che consenta di derogare ai termini imperativamente stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello statuto, il fatto che, a richiesta dell'interessata, l'amministrazione abbia ristudiato il suo caso, onde fornire ulteriori chiarimenti.

14 La ricorrente non può nemmeno addurre il parere del legale in data 21 marzo 1984 a sostegno della ricevibilità del ricorso. Senza che occorra stabilire se una perizia vertente su una questione di diritto possa considerarsi, nelle particolari circostanze della fattispecie, un fatto nuovo, non si può fare a meno di rilevare che la ricorrente poteva fin dall'inizio rivolgersi ad un legale e presentare tempestivamente le sue conclusioni all'amministrazione. Così stando le cose, non le è consentito di produrre questo parere dopo la scadenza del termine, onde suffragare la domanda di revisione.

15 È opportuno aggiungere che, in ogni modo, il parere del 21 marzo 1984 non può, per il suo contenuto, inficiare la decisione del 3 aprile 1979. Infatti, questo parere si limita a esporre le conseguenze di ordine pratico dell'eventuale rinuncia alla cittadinanza belga, mentre la decisione del 3 aprile 1979 si basa sulla constatazione che la ricorrente aveva, per legge, la possibilità di rinunciare a tale cittadinanza, ai sensi della normativa nazionale. Detto parere non contraddice quindi affatto le conclusioni contenute nella decisione del 3 aprile 1979.

16 Per questi motivi il ricorso va dichiarato irricevibile.

Sulle spese

17 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente se ne è stata fatta richiesta. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Everling Galmot Moitinho de Almeida

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 10 luglio 1986.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della terza sezione
U. Everling